CONVENZIONE DI ASSEGNAZIONE *EX LEGE*

DI LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO

Tra

COMUNE DI ROVIGO (RO), nella persona dell'Ing. Marzia Rizzi nata a Rovigo (RO) il 17.11.1976, nella sua qualità di Dirigente del Settore "Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità", nominato con decreto sindacale n. 43 del 11/11/2022 ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente, sita in Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 (d'ora in avanti il "**Comune**")

e

VENETO LAVORO, con sede in Venezia Mestre, via Ca' Marcello 67/b – Codice Fiscale e P.IVA n. 03180130274 – in persona del Direttore generale Dott. Tiziano Barone, giusta legittimazione ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 09/08/2021 (d'ora in avanti "**Veneto Lavoro**" e insieme al Comune le "**Parti**").

PREMESSO CHE

- la legge 28 febbraio 1987, n. 56, Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, all'art. 3, comma 1, dispone "*I Comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti Comuni ricevono dai Comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi Comuni*";
- tale norma costituisce una disciplina patrimoniale speciale tra gli Enti che mettono a disposizione i locali necessari ai Centri per l'impiego e l'Ente titolare dei servizi per il lavoro, non assimilabile alla locazione per ragioni diverse da quella abitativa, ma della specie della concessione obbligatoria di locali a fini pubblici;
- con contratto di locazione del 04.04.2008 (Rep. Provincia di Rovigo n. 5571), registrato a Rovigo il 07.04.2008 al n. 6 serie 2, (allegato in copia alla presente convenzione **sub. 1**) sottoscritto tra la Provincia di Rovigo ed il Comune di Rovigo, la Provincia concedeva al Comune per anni n. 6 decorrenti dal 11.03.2008, successivamente rinnovati sino al 10.03.2026 (cfr. Determinazione Comune di Rovigo n. 547/2020 e Determinazione Provincia di Rovigo n. 367/2020), n. 7 locali, più servizi igienici, posti al piano terra dell'immobile sito in Rovigo, Viale della Pace 5, così identificati catastalmente: N.C.E.U. Comune di Rovigo, Foglio 10, mappale 624, sub. 5, cat. B/4 per una superficie complessiva di mq. 400, oltre a due locali siti sul retro dell'immobile;
- a seguito di modifiche interne all'immobile i locali di cui al contratto di locazione del 04.04.2008, sono ridotti, ad oggi, a complessivi n. 4 come meglio evidenziato nella planimetria allegata **sub 2** alla

presente convenzione;

- con contratto di locazione e contestuale comodato (allegato in copia alla presente convenzione **sub. 3**) sottoscritto tra la Provincia di Rovigo ed il Comune di Rovigo in data 01.12.2020 (Rep. Provincia 5703), la Provincia concedeva al Comune per anni n. 6 (rinnovabili di ulteriori n. 6) decorrenti dalla sottoscrizione:

1. **in locazione**, la porzione immobiliare sita al piano primo dell'immobile ubicato in Rovigo, Viale della Pace n. 5, così identificata catastalmente: NCEU Comune di Rovigo, Foglio 10, mappale 624 sub 4/parte, per una superficie lorda di mq 342,00, oltre alle parti comuni di mq. 34,00 (identificata nella planimetria all. **sub. 4**), composta da n. 9 uffici più un locale ad uso servizio igienico esclusivo. E' previsto l'utilizzo promiscuo e non ad uso esclusivo dei bagni adiacenti al vano scala, dotati anche di servizio igienico per disabili;
2. **in comodato**, il locale destinato ad archivio (indicato nella planimetria all. **sub. 4**) e situato al piano primo e la "sala accoglienza" posta al piano terra (visualizzabile nella planimetria **sub. 2**), facenti parte della medesima porzione immobiliare;

- le planimetrie allegate **sub. 2** e **sub. 4** al presente atto, rappresentative dei locali complessivamente concessi in uso a Veneto Lavoro ai piani terra e primo, descrivono con distinti colori i locali concessi in locazione in forza del contratto del 04.04.2008, quelli concessi in locazione in forza del contratto del 01.12.2020 ed, infine, quelli concessi in comodato gratuito in forza del medesimo contratto del 01.12.2020 in tutti i casi **da destinarsi ad uffici per i servizi di Veneto Lavoro;**

Richiamate:

- la D.G.C. n… del…… avente ad oggetto "CONVENZIONE DI ASSEGNAZIONE EX LEGE DI LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO A VENETO LAVORO. ATTO DI INDIRIZZO";
- la Determinazione Dirigenziale n…. del…..;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

1. Il Comune, nella sua qualità di conduttore del contratto di locazione sottoscritto con la Provincia di Rovigo in data 01.12.2020 (Rep. Provincia di Rovigo 5703), concede a Veneto Lavoro la porzione immobiliare sita al piano primo dell'immobile ubicato in Rovigo, Viale della Pace n. 5, così identificata catastalmente: NCEU Comune di Rovigo, Foglio 10, mappale 624 sub 4/parte, per una superficie lorda di mq 342,00, oltre alle parti comuni di mq. 34,00 (identificata nella planimetria all. sub. 4). Essa è composta da n. 9 uffici più un locale ad uso servizio igienico esclusivo. E' previsto l'utilizzo promiscuo e non ad uso esclusivo dei bagni adiacenti al vano scala, dotati anche di servizio igienico per disabili.

2. Il Comune, nella sua qualità, altresì, di comodatario nel contratto indicato al punto 1 sottoscritto con la Provincia di Rovigo, concede a Veneto Lavoro il locale destinato ad archivio (indicato nella planimetria all. sub. 4) e situato al piano primo e la "sala accoglienza" posta al piano terra (indicata nella planimetria all. sub. 2), facenti parte della medesima porzione immobiliare.

3. Il Comune, nella sua qualità, infine di conduttore del contratto di locazione del 04.04.2008 (Rep. Provincia di Rovigo 5571), registrato a Rovigo il 07.04.2008 al n. 6 serie 2 e successivamente prorogato sino al 10.03.2026, sottoscritto tra la Provincia di Rovigo ed il Comune di Rovigo, concede a Veneto Lavoro n. 4 locali, più servizi igienici, posti al piano terra dell'immobile sito in Rovigo, Viale della Pace 5, così identificati catastalmente N.C.E.U. Comune di Rovigo, Foglio 10, mappale 624, sub. 5, cat. B/4 per una superficie complessiva di mq. 400, il tutto meglio evidenziato nella planimetria allegata sub 2 alla presente convenzione).

4. Il Comune garantisce che sull'immobile non insistono diritti reali o personali di terzi che possono limitarne il libero godimento, salvo quelli derivanti dal contratto di locazione del 04.04.2008 (Rep. Provincia di Rovigo 5571), registrato a Rovigo il 07.04.2008 al n. 6 serie 2 ed il contratto di locazione e contestuale comodato del 01.12.2020 (Rep. Provincia di Rovigo 5703), entrambi sottoscritti con la Provincia di Rovigo.

5. Veneto Lavoro, dal momento della **sottoscrizione della presente convenzione** assume ogni onere e responsabilità per l'uso e la custodia del bene.

6. È comunque facoltà del Comune individuare altro o altri locali idonei in accordo con Veneto Lavoro qualora eventi futuri o sopravvenute esigenze non rendessero più fruibile l'Immobile.

Art. 2 – Destinazione

1. L'Immobile sarà destinato in via esclusiva ad uso del Centro per l'Impiego di Rovigo.

2. Il Comune garantisce che l'immobile è idoneo all'uso cui Veneto Lavoro intende destinarlo, anche in relazione agli strumenti urbanistico-edilizi e alle autorizzazioni necessarie.

3. Il Comune dichiara che l'immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di legge e ne garantisce il buon funzionamento.

Art. 3 – Durata

1. La presente Convenzione ha durata corrispondente a quella dei contratti di cui all'art. 1, di talché per ciascuno dei locali assegnati varrà la disciplina contenuta nei contratti che ne assegnano la locazione o il comodato al Comune (scadenza 10.03.2026 per i locali assegnati in forza del contratto di locazione del 04.04.2008; scadenza 01.12.2026 per i locali assegnati in locazione o comodato in forza del contratto del 01.12.2020).

2. È altresì data a Veneto Lavoro la facoltà di risolvere la presente Convenzione, con un preavviso di 6 mesi, qualora reperisca una diversa sede per il Centro per l'impiego o, comunque, per qualsiasi ragione ritenga di dover chiudere la sede oggetto della presente Convenzione. Tale facoltà potrà essere esercitata anche in relazione a singole porzioni dell'Immobile.

Art. 4 – Consegna

1. La consegna dell'immobile avviene dalla data di sottoscrizione del presente contratto. La porzione immobiliare descritta, identificata nel predetto articolo ed evidenziata nelle planimetrie catastali allegate al presente atto, è oggetto del verbale di consistenza e consegna redatto in contraddittorio tra il Comune, la Provincia e Veneto Lavoro in data 17/07/2023 con protocollo della Provincia n. 16782 e con successivo Decreto Direttoriale di Veneto Lavoro n. 75 del 18/10/2023 come rettifica al n. 30 del 30/04/2023.

2. Alla cessazione degli effetti della presente Convenzione, le Parti redigono un verbale di riconsegna dell'immobile, alla presenza anche del rappresentante della Provincia di Rovigo, con dettaglio dello stato dei locali e degli impianti. Veneto Lavoro è comunque esonerata dall'obbligo di remissione in pristino dei medesimi.

Art. 5 – Gratuità

1. Nessun canone è dovuto da Veneto Lavoro al Comune per l'uso dell'immobile.

Art. 6 – Oneri Accessori

1. Laddove l'immobile sia parte di un condominio, Veneto Lavoro si obbliga a sostenere le spese per gli oneri accessori dei servizi comuni nei termini di cui all'art. 9 L. 392/1978. Il Comune delega Veneto Lavoro ad intervenire in sua rappresentanza alle assemblee condominiali, per discutere e deliberare in merito ai soli servizi comuni di interesse per l'immobile.

Art. 7 – Modifiche, Miglioramenti, Addizioni, Insegne

1. A Veneto Lavoro è concessa la facoltà di eseguire, a cura e spese proprie, eventuali migliorie dell'immobile finalizzate ad adeguare lo stesso alle proprie esigenze specifiche, nonché di eseguire opere di miglioramento o protezione (a titolo esemplificativo, sistemi di allarme). Veneto Lavoro dovrà sottoporre all'approvazione preventiva del Comune il progetto relativo alle opere indicate, le quali dovranno ottenere, a loro volta, il consenso della Provincia di Rovigo ai sensi dell'art. 5 del contratto di locazione e contestuale comodato del 01.12.2020 e art. 8 del contratto di locazione del 04.04.2008.

2. Alla cessazione per qualsiasi causa della Convenzione, le eventuali migliorie, addizioni, riparazioni, effettuate, anche approvate in accordo a quanto disposto al precedente comma, resteranno acquisite dal Comune (e conseguentemente dalla Provincia) senza che siano dovuti rimborsi o indennità; in nessun caso Veneto Lavoro avrà l'obbligo della rimessione in pristino dell'immobile nello *status quo ante*.

3. Il Comune acconsente, previo assenso dell'Ente Provincia, che Veneto Lavoro, nel rispetto delle norme di legge, applichi all'esterno dell'immobile insegne, cartelli o altri segnali inerenti la propria attività.

4. Il Comune autorizza fin d'ora Veneto Lavoro, per quanto di competenza e nei limiti dei vincoli contrattuali in essere con la Provincia, a presentare istanze e domande alle competenti Autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori sopra menzionati.

Art. 8 – Manutenzione e ripartizione degli oneri

1. Tutte le attività di manutenzione ordinaria saranno a carico di Veneto Lavoro; laddove vi provveda il Comune, questo avrà diritto al successivo rimborso delle spese sostenute. Eventuali spese per utenze e servizi di funzionamento e pulizia rimarranno a carico di Veneto Lavoro che utilizza i locali (a tal proposito si rinvia alla vigente CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI E DI UTENZE DELLA SEDE DEGLI UFFICI DELL'AMBITO E DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO sottoscritta tra la Provincia di Rovigo e Veneto Lavoro in data 04/01/2022 con protocollo n. 325).

2. Tutte le attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture dell'immobile necessarie al fine di conservare l'idoneità e la sicurezza del medesimo all'uso convenuto tra le

Parti saranno a carico della Provincia di Rovigo (cfr. art. 8 del contratto del 04.04.2008; art. 5 del contratto del 01.12.2020).

3. Sono altresì a carico della Provincia gli oneri di imposta di qualsiasi genere di cui l'immobile sia gravato.

Art. 9 – Assicurazione

1. Veneto Lavoro si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere in vigore per tutto il periodo della Convenzione una polizza per responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti a persone o cose, compresi i danni arrecati ai fabbricati e al Comune, comunque riconducibili a Veneto Lavoro, per l'esercizio della sua attività specifica ivi comprese le operazioni di manutenzione a carico di Veneto Lavoro, per danni da inquinamento, per le cose in consegna e custodia, per l'utilizzo delle strutture presenti negli edifici.

Art. 10 – Autorizzazioni e licenze

1. Il Comune dovrà provvedere, per quanto di competenza e nei limiti dei rapporti in essere con la Provincia più volte citati, al rilascio di concessioni, licenze ed autorizzazioni necessarie per consentire il pieno godimento dell'immobile assegnato e l'idoneità dello stesso all'uso cui è destinato, dovendosi intendere che il Comune si assume ogni responsabilità per eventuali omissioni od inosservanze di disposizioni normative e/o regolamentari relative all'immobile.

2. Il Comune concede, previa intesa con la Provincia di Rovigo, il proprio consenso per eventuali nuovi allacciamenti alla rete stradale, agli impianti del gas e di energia elettrica nonché per la eventuale rimozione, al momento di rilascio dell'immobile, di tutti gli apparecchi di illuminazione ed elettrici in genere, di riscaldamento ed altri installati a spese di Veneto Lavoro.

Art. 11 – Documentazione tecnica ed esecuzione lavori

1. Il Comune dichiara che l'immobile è dotato di tutti i requisiti previsti per assicurare la piena fruibilità da parte di Veneto Lavoro, ivi compresi i necessari punti rete internet.

Art. 12 – Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo degli indirizzi di seguito indicati:

PEC Comune: comunerovigo@legalmail.it

PEC Veneto Lavoro: protocollo@pec.venetolavoro.it

Art. 13 – Privacy e riservatezza

1. Le Parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e dal Reg. UE/2016/679 e si impegnano altresì alla riservatezza del contenuto della presente Convenzione.

Art. 14 – Osservanza di leggi e regolamenti

1. Veneto Lavoro si obbliga a osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio delle attività per le quali è stato concesso l'immobile, nonché ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione danni, infortuni, incendi e quant'altro.

Art. 15 – Controversie

1. Ogni controversia inerente validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione sarà di competenza esclusiva del Foro di Rovigo.

Art. 16 – Registrazione

1. La presente Convenzione, stipulata per scrittura privata, sarà soggetta a registrazione in caso d'uso.

2. La presente Convenzione è comunque esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 della Tabella-Allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, in quanto sottoscritto tra un Ente locale e un Ente strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 17 – Generali

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le Parti contraenti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice civile in materia di locazione e comodato. Sono salve, altresì, le prescrizioni contenute nel Protocollo di legalità stipulato dalla Regione Veneto.

2. Per tutti gli effetti della presente Convenzione le parti eleggono domicilio:

- il Comune in Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1
- Veneto Lavoro in in Venezia Mestre, via Ca' Marcello 67/b.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano di aver predisposto di comune accordo le clausole della presente Convenzione e di accettare ciascuna espressamente, apponendovi apposita doppia sottoscrizione in calce.

_____, lì _____

Veneto Lavoro	**Comune di Rovigo**
Il Direttore	**Il Dirigente**

Dott. Tiziano Barone	Ing. Marzia Rizzi
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Per espressa doppia sottoscrizione delle clausole contenute nella presente Convenzione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Veneto Lavoro	**Comune di Rovigo**
Il Direttore	**Il Dirigente**
Dott. Tiziano Barone	Ing. Marzia Rizzi
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)